

Associazione Italiana Avvocati dello Sport

REGOLAMENTO COORDINAMENTI REGIONALI

PREAMBOLO

Il presente regolamento disciplina la struttura e l'attività dei Coordinamenti Regionali e rinvia, per tutto quanto non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione ed agli provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo nazionale, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto, prevalgono quest'ultime.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1 - Nomina dei Coordinamenti Regionali

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Coordinamento Regionale a seguito di valutazione delle richieste presentate su apposita modulistica fornita ed inviate al Consiglio Direttivo a mezzo fax al n. 06.92912153 ovvero email all'indirizzo sigliodirettivo@avvocatisport.it.

Le richieste dovranno essere sottoscritte ed inviate dai soci promotori e dovranno essere altresì corredate dei curricula dei soci candidati alle cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori, nonché dovranno contenere il programma annuale dell'attività di formazione e degli eventi che il coordinamento medesimo intenderà svolgere nel primo anno di costituzione.

Entro il termine del primo anno di attività, il Coordinamento dovrà relazionare il Consiglio Direttivo in merito ai progetti da realizzare nel secondo anno di attività.

In caso di ricezione di più richieste per la stessa Regione, il Consiglio Direttivo, sentiti i soci interessati, delibera secondo criteri indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 2 - Durata delle cariche all'interno del Coordinamento Regionale

Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori resteranno in carica per quattro anni dalla data di approvazione e nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Tre mesi prima della scadenza delle cariche, il Consiglio Direttivo provvederà, tramite il sito internet dell'Associazione, a pubblicizzare l'imminente scadenza, con invito ai soci residenti e/o domiciliati nella medesima regione a presentare la propria candidatura, mediante la procedura di cui sopra all'Art. 1, al fine di ricoprire le cariche del Coordinamento Regionale.

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Coordinatore ed i nuovi Vice-Coordinatori, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinamento Regionale uscente, ciò al fine di concedere tempo per operare correttamente il subentro.

Qualora al termine del mandato non fossero pervenute nuove richieste di nomina, le cariche verranno automaticamente rinnovate di ulteriori quattro anni, salvo eventuale formale rinuncia da inviarsi entro un mese dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo prenderà atto della rinuncia e nominerà il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori ad interim, sino alla corretta nuova costituzione del Coordinamento Regionale.

ART. 3 - Scopi ed attività

Gli scopi e le attività dei Coordinamenti Regionali vanno ricondotti a quelli indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Il Coordinamento Regionale dovrà coinvolgere tutti i soci presenti sul proprio territorio ed in regola con il pagamento della quota associativa, al fine di renderli pienamente partecipi dello svolgimento delle attività associative.

ART. 4 - Patrimonio

I Coordinamenti Regionali non hanno autonomia patrimoniale.

Eventuali contributi devoluti da terzi, beni acquisiti nonché ogni altra entrata in favore del Coordinamento Regionale, dovranno essere versati direttamente in favore dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

ART. 5 - Componenti

Il Coordinamento Regionale si compone, oltre che del Coordinatore e di due Vice-Coordinatori, dei soci dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport residenti e/o operanti nella relativa Regione che abbiano dichiarato la volontà di aderire al Coordinamento Regionale.

Non è previsto un numero minimo di soci necessario per la costituzione del Coordinamento Regionale, tuttavia, il numero dei componenti/sostenitori risulta quale criterio preferenziale, ex art. 6 del presente Regolamento, per la nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Al momento del versamento della quota di iscrizione all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, le cui modalità ed importo sono previste dallo Statuto dell'Associazione stessa, il socio può indicare, nel modulo di iscrizione, il Coordinamento Regionale di cui intende fare parte, anche in deroga al criterio territoriale.

ART. 6 - Criteri di nomina da parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, pervenute le richieste di costituzione del Coordinamento Regionale, così come indicate sopra nell'art. 1, delibera la nomina dei candidati in base ai seguenti criteri da intendersi alternativi.

1. Il curriculum dei soci che si sono proposti per rivestire le cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori. Avrà preferenza il Coordinamento i cui soci abbiano già rivestito cariche similari ovvero abbiano esperienza in organizzazione di eventi.

2. Numerico. Avrà preferenza la domanda di costituzione del Coordinamento Regionale sottoscritta da un maggior numero di soci sostenitori/aderenti.

3. Anzianità. Qualora vi fossero numerose richieste, il Consiglio Direttivo ha facoltà di accordare la propria preferenza al Coordinamento costituito da soci che risultano iscritti all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport da più tempo. Unitamente ai suddetti criteri, il Consiglio Direttivo valuterà le proposte pervenute in base alla professionalità dei soci richiedenti, l'osservanza ed il comportamento consono alla nomina assumenda, decoroso ed improntato al rispetto dei principi deontologici.

ART. 7 – Decadenza e scioglimento

In ossequio agli scopi che l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport si è prefissata di raggiungere, nel caso di inerzia da parte del Coordinamento Regionale protratta per almeno 6 mesi e/o di gravi violazioni delle norme associative commesse dai rappresentanti del coordinamento tali da condurre all'espulsione dei soci in ossequio alle disposizioni statutarie, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne insindacabilmente la decadenza ed il relativo scioglimento con le modalità e le tempistiche che riterrà più opportune.

PARTE SECONDA

COMPOSIZIONE E FUNZIONI

ART. 8 - Composizione

Il Coordinamento Regionale è composto da:

- i) Coordinatore;
- ii) n. 2 Vice-Coordinatori.

ART. 9 - Il Coordinatore

Il Coordinatore:

- È avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;

- rappresenta il Coordinamento Regionale;
- cura i rapporti tra il Coordinamento ed il Consiglio Direttivo, nonché i rapporti con il Consiglio dell'Ordine territoriale;
- sovrintende e coordina le attività del Coordinamento Regionale;
- può designare, in accordo con i due Vice-Coordinatori, delegati che lo assistano in specifiche attività, nominati tra i soci aderenti al Coordinamento stesso.

Il Coordinatore in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice-Coordinatore piu' anziano.

In caso di dimissioni ovvero impedimento definitivo dei Vice-Coordinatori, il Coordinatore provvede a sostituirli nominandoli tra i soci aderenti al Coordinamento Regionale, previo parere del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore in caso di assenza, dimissioni ovvero impedimento definitivo, ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo e, contestualmente, ai Vice-Coordinatore piu' anziano che lo sostituisce, il quale provvederà, sentito il Vice-Coordinatore a sostituirlo sino alla scadenza dei due anni di carica prevista dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero sino ad intervenuta diversa decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - I Vice-Coordinatori

I n. 2 Vice-Coordinatori:

- il Vice-Coordinatore piu' anziano sostituisce il Coordinatore Regionale in caso di impedimento ovvero assenza dello stesso;
- coadiuvano l'attività del Coordinatore Regionale;
- unitamente al Coordinatore Regionale, possono nominare, tra i soci aderenti, delegati che assistano il Coordinamento in specifiche attività.

In caso di assenza, dimissioni ovvero impedimento del Coordinatore Regionale, il Vice-Coordinatore piu' anziano provvede a sostituirlo sino alla scadenza dei due anni ovvero sino a diversa decisione del Consiglio Direttivo.

PARTE TERZA

ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALE

E INCOMPATIBILITA'

ART. 11 - Adempimenti verso gli organi nazionali

Entro il 5 aprile di ogni anno il Coordinatore Regionale trasmette al Segretario Nazionale i nominativi dei membri del coordinamento al fine di verificare l'avvenuto pagamento della quota associativa.

ART. 12 - Incompatibilità e rotazione

La carica di Coordinatore Regionale e le cariche di Vice-Coordinatore, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente di componente di consiglio direttivo di altra associazione, dei Consigli dell'Ordine Territoriali, del C.N.F., della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni.

I rappresentanti degli organi regionali possono essere confermati per un massimo di 2 volte consecutive.

PARTE QUARTA

NORME FINALI

ART. 13 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse deliberato la perdita della qualità di soci della maggioranza dei componenti del Coordinamento Regionale, questi dovranno sciogliere il coordinamento.

Firmato a Roma il 4 Maggio 2018 dai membri del Consiglio Direttivo presenti,
Salvatore Civalè, Michele Colucci, Ilaria Pasqui, Priscilla Palombi, Roberto Terenzio e Francesco Rondini.